



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO
SERVIZIO COMMERCIO**

ORDINANZA N. 94 / 2024

**OGGETTO: TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN
OCCASIONE DI LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
SULLE VIE MACIACHINI, PASSERINI, MONTE GENEROSO E VELA -
PROROGA ORDINANZA N. 85/2024**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI LAVORI
PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE SULLE VIE MACIACHINI, PASSERINI, MONTE GENEROSO E VELA -
PROROGA ORDINANZA N. 85/2024**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la richiesta di proroga dell'Ordinanza Dirigenziale n. 85/24 del 04.09.2024, adottata in occasione dei lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche per conto del Comune di Induno Olona, sulle vie Maciachini, Passerini, Monte Generoso e Vela, presentata dalla ditta Var.Cos. s.r.l., con sede a Lavena Ponte Tresa in Via Tarca n. 30 e motivata dalle condizioni meteorologiche avverse;

ACCERTATO che la maggior parte delle modifiche della disciplina della circolazione stradale in occasione dei lavori in oggetto sono relativi all'istituzione di "Divieti di sosta con rimozione forzata", "Restringimento della carreggiata" e "Sensi unici alternati", e riguardano lavori di primaria importanza per la collettività, peraltro insistenti su Vie comunali che saranno oggetto, fra qualche settimana, di interventi di rifacimento del manto stradale;

CONSIDERATA, per quanto sopra, la necessità, nel generale e pubblico interesse, di adottare un provvedimento di proroga dell'ordinanza n. 85/24, la cui scadenza è prevista il 23.09.2024;

SENTITO al riguardo il responsabile del Settore Manutenzione e LL.PP.;

VISTI gli artt. 5 c. 3, 6, 7, 20 e 21 del codice della strada, D.Lgs. n. 285 del 30.4.92;

VISTI gli articoli 30, 31, 40, 41, 42, e 43 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, D.P.R. N. 495 del 16.12.92 s.m.i.;

VISTI gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi citati in premessa e qui integralmente richiamati, di prorogare:

1) **l'ordinanza n. 85/2024 fino a tutto il 07.10.2024**, che prevede le seguenti modifiche temporanee della circolazione stradale, al fine di consentire di ultimare i lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche sulle Vie Maciachini, Passerini, Monte Generoso e Vela:

- a) divieto di sosta con rimozione forzata, previa apposizione della segnaletica verticale temporanea prevista dal C.D.S., almeno 48 ore prima della decorrenza;
- b) restringimenti della carreggiata senza la previsione di senso unico alternato, quando la porzione di carreggiata disponibile per la circolazione dei veicoli sia larga almeno 4,50 metri;
- c) restringimenti della carreggiata, quando la porzione di carreggiata disponibile per la circolazione dei veicoli sia larga meno di 4,50 metri, con l'istituzione di senso unico alternato regolato da semaforo o da personale incaricato;

2) le suddette modifiche viabilistiche non potranno avere durata superiore al tempo strettamente necessario alla conclusione di ogni singolo intervento/cantiere; in ogni caso, al termine della giornata di lavoro la strada dovrà essere lasciata sgombra e la circolazione dovrà avvenire in condizioni di normalità;

3) le singole modifiche viabilistiche potranno riguardare un tratto di strada della lunghezza non superiore a m 20 (venti) e in nessun caso potrà essere interdetta la circolazione stradale, anche se per brevissimi periodi;

4) Sarà obbligo esclusivo di Var.Cos. s.r.l., con sede a Lavena Ponte Tresa in Via Tarca n. 30, o della ditta da questa delegata, provvedere a:

- a) informare della necessità di avvalersi della presente ordinanza, almeno 48 ore prima dell'insediamento di ogni singolo cantiere stradale, il Comando di Polizia Locale ed il Settore Lavori Pubblici del Comune di Induno Olona indicando con completezza la data, il luogo preciso, la durata dell'intervento e la ditta incaricata per l'esecuzione dei lavori;
- b) installare i prescritti segnali stradali relativi alle disposizioni della presente Ordinanza: sbarramenti, delimitazioni e restringimenti di carreggiata, limiti di velocità ecc, nel tratto interessato dal cantiere stradale, nonché tutti gli accorgimenti necessari per la fluidità della circolazione e la tutela dell'incolumità dei pedoni, secondo le norme in vigore (in conformità all'art. 21 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, agli articoli da 30 a 43 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 ed al D.M. 10.07.2002 relativo al "Segnalamento dei Cantieri Stradali");
- c) Rispettare le eventuali prescrizioni che dovessero giungere dal Comando di Polizia Locale in seguito alle comunicazioni di cui al punto a), ivi compreso l'eventuale motivato divieto di iniziare i lavori;

5) nel caso sorgessero esigenze di modifiche della circolazione stradale diverse da quelle sopra previste, dovrà essere avanzata specifica e preventiva richiesta e, ove necessario, adottata un'apposita ordinanza.

Ogni eventuale danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza e dalle norme in materia di cantieri stradali sarà ascritto all'esclusiva responsabilità della ditta operante.

I Funzionari e gli Agenti di cui all'art.12 del D.Lgs. 285/92, Nuovo Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza relativa alla presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì, 23/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FERRO GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)